

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 10/04/2019

Spett.le **Cliente**

**Studio Tributario - Commerciale**

**Fabrizio Masciotti**

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile**

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

Oggetto:

**Quando apporre l'imposta di bollo (da € 2) sulle fatture**

**Imposta di "bollo virtuale" sulle "fatture elettroniche"**

*(nuove modalità e nuovi termini di versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)*



**DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO  
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE**

(Art.15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642)

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 | Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. | Fax + 39 06 41614219 | email: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

**Le fatture sia elettroniche che cartacee**

- **di importo superiore ad € 77,47 relative ad operazioni per le quali non è addebitata l'IVA, in applicazione del principio di alternatività IVA-imposta di bollo**

scontano **l'imposta di bollo nella misura fissa di € 2** (ex art. art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/72).

➤ **Fatture cartacee** ➡ **Marca da bollo "cartacea" da € 2**

➤ **Fatture elettroniche** ➡ **Bollo "virtuale" da € 2**

Nella seguente tabella si evidenziano le operazioni assoggettate a imposta di bollo e quelle non soggette:

Ambito IVA	operazioni	fattispecie	Normativa IVA DPR 633/1972	Imposta di Bollo da € 2 per importi > € 77,47
	Imponibili	Reverse charge	Art. 74 comma 7 e 8	<b>esente da bollo</b>
	Imponibili	Reverse charge	Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter)	<b>esente da bollo</b>
Operazioni nel campo IVA			Art. 74 comma 1	<b>esente da bollo</b>
	Esenti		Art. 10	<b>Soggetta a imposta di bollo</b>
		Esportazioni	Art. 8 lett. a) e b)	<b>esente da bollo</b>
		Cessioni intraUE	Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993	<b>esente da bollo</b>
	Non imponibili	Ser. Internaz.	Art. 9	<b>esente da bollo</b>
		Esportatori abit.(dich.intento)	Art. 8 co. 2	<b>Soggetta a imposta di bollo</b>
		Esportazioni ass.	Art. 8-bis	<b>Soggetta a imposta di bollo</b>
				<b>Soggetta a imposta di bollo</b>
	Escluse		Art. 15 (senza distinzione di comma)	<b>Soggetta a imposta di bollo</b>
Operazioni fuori campo IVA			Art. 2, 3, 4, 5 e 7 (da 7 a 7 septies)	<b>Soggetta a imposta di bollo</b>
		Reg. minimi	DL 98/2011	<b>Soggetta a imposta di bollo</b>
		Reg. forfettario	Legge stabilità 2015	<b>Soggetta a imposta di bollo</b>

### Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

L'imposta di bollo relativa ad una fattura elettronica (di importo superiore a € 77,47 e relativa ad operazioni per le quali non è addebitata l'Iva) può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale.

Con il **Decreto 28 dicembre 2018**, il Legislatore ha previsto che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche non venga più effettuato su base annuale, bensì trimestrale.

*In particolare, al termine di ogni trimestre l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dovuto, sulla base dei dati delle fatture transitate attraverso SdI, nel trimestre di riferimento. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre.*

### Le scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, per il 2019,

risultano le seguenti:

- ✚ **23 aprile 2019**, relativamente alle fatture elettroniche emesse nel **I trimestre 2019**;
- ✚ **22 luglio 2019**, con riferimento al **II trimestre 2019**;
- ✚ **21 ottobre 2019**, con riferimento al **III trimestre 2019**;
- ✚ **20 gennaio 2020**, con riferimento al **IV trimestre 2019**.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, è disposto che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante uno *specifico servizio presente nell'area riservata del contribuente*, messo a disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria sul Portale Fatture e Corrispettivi, che permette, alternativamente:

- ✚ l'**addebito diretto su conto corrente bancario o postale**, oppure
- ✚ la creazione del **Modello F24**.

Per le nostre imprese clienti che lo richiederanno e che ci hanno opportunamente delegato alla consultazione dei dati della fatturazione elettronica, procederemo ad estrapolare dal portale Fatture e Corrispettivi e ad inviare via mail lo specifico Modello F24 predeterminato dall'Agenzia delle Entrate, da versare entro le suddette scadenze.

Per le altre imprese, è possibile acquisire il suddetto modello F24 accedendo al servizio "Pagamento imposta di bollo" sul proprio portale Fatture e Corrispettivi":



Per completezza, si precisa che l'Agenzia delle Entrate si limita a determinare in automatico l'importo dell'imposta di bollo virtuale sulla base del numero delle fatture elettroniche emesse nei singoli trimestri e che l'emittente ha assoggettato a imposta di bollo.

**IMP.:** Invito quindi sempre ad accertare, in sede di emissione di una fattura senza applicazione dell'Iva, se tale fattura è assoggettata o meno a imposta di bollo (la tabella sovraesposta è una valida guida al riguardo e, in ogni caso, lo Studio resta sempre a disposizione per eventuali chiarimenti) anche al fine di evitare che l'Agenzia delle Entrate calcoli un importo più basso del dovuto (considerando che il calcolo corretto dell'imposta dovuta deve essere sempre garantito dal contribuente).



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Con **Risoluzione 9 aprile 2019, n. 42**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite "F24", dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In particolare, i codici tributi sono i seguenti:

- "2521", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 Decreto 17 giugno 2014";
- "2522", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre - art. 6 Decreto 17 giugno 2014";
- "2523", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 Decreto 17 giugno 2014";
- "2524", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 Decreto 17 giugno 2014";
- "2525", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 Decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI";
- "2526", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 Decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI".

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

**Dott. Masciotti Fabrizio**

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065  
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it